

Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/

28 Ottobre 2011

Con il messaggio n. 19772 del 18 ottobre scorso, di cui si allega copia, l'Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai criteri di computo e indennizzo del congedo parentale previsti dagli articoli 32 e seguenti del decreto 151/2001 e, più in particolare, alle ipotesi nelle quali il congedo risulti compreso tra periodi di ferie, malattia o assenze ad altro titolo, incluse le pause di sospensione contrattuale previste nel part - time di tipo verticale o misto.

A seguito del precedente messaggio n. 28379/06, l'Istituto ha precisato che, ai fini del computo e dell'indennizzo dei giorni di congedo parentale, i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadano all'interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono indennizzabili e nemmeno computabili come congedo parentale.

Dopo alcuni esempi in cui vengono evidenziati i criteri adottati dall'Istituto, ai quali si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza, l'Inps ha confermato che il congedo parentale non è fruibile ad ore, ad eccezione del caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti part-time di tipo orizzontale o misto.

In tale circostanza, infatti, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o più) rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale (o misto) ha la possibilità di astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei due, proseguendo l'attività dell'altro. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l'assenza, benchè limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l'intera giornata.

[4820-MESSAGGIO INPS 19772.pdf](#)Apri